



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 03/05/2005 ore 15.30
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Presiede FERRETTI MASSIMO Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 20 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 2 come segue:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|----|---------------------|----------|---------|
| 1 | FERRETTI MASSIMO | X | |
| 2 | BERNAZZI GIULIANO | X | |
| 3 | BONUCCI EDY | X | |
| 4 | BUFFI MAURIZIO | X | |
| 5 | CALIANI LUANA | X | |
| 6 | CERRETANI MAURO | X | |
| 7 | CESARINI CLAUDIO | X | |
| 8 | FINESCHI ALESSANDRO | X | |
| 9 | GALLUZZI STEFANIA | X | |
| 10 | LANDI DUILIO | X | |
| 11 | MEIATTINI PALMIERO | X | |
| 12 | PACCAGNINI MARCO | X | |
| 13 | PESCATORI FRANCESCO | | X |
| 14 | RUBEGNI ROBERTO | | X |
| 15 | SALADINI MARCELLO | X | |
| 16 | SALADINI MARZIO | X | |
| 17 | VERSI FRANCESCO | X | |

Sono presenti gli assessori non consiglieri:

MAGINI MARESA, PALLARI MAURO, DEL BIGO FRANCO, PACCAGNINI
 GIAMPIERO, TURCHI ROBERTO

Scrutatori: BONUCCI EDY CALIANI LUANA VERSI FRANCESCO

Atto n° 40

Seduta del 03/05/2005

**OGGETTO: Regolamento per l'accesso ai servizi della Casa di Riposo
 Comunale. Determinazione.**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità
 tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Ricordato che dal 1° gennaio 1983 questo Ente gestisce la Casa di Riposo “G. Capitani” di Montalcino, ex IPAB;

che dal 1990 la Casa di Riposo, con annesso Centro Diurno, oggi denominata “Residenza Sociale Assistita e Protetta e Centro Diurno” è trasferita nei locali dell'ex Seminario Vescovile in Via Boldrini;

che con atti prott. n.8473 del 10/10/1996 e n.6476 del 31/07/1997 il Sindaco di questo Comune, competente per territorio ai sensi dell'art. 25 della L.R. n.42/92, ha autorizzato il funzionamento di tale struttura come residenziale per anziani;

che nell'ambito della propria programmazione degli interventi socio-sanitari e nei limiti indicati dalle LL.RR. n.42/92 e n.28/80, dalle deliberazioni C.R.T. n.337/94 e n.527/95, la USL 7 si avvale della Residenza “G. Capitani” per le prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani non autosufficienti, non altrimenti assistibili a domicilio e segnalati dal servizio competente;

che tale servizio è regolato da apposita convenzione approvata con proprio atto deliberativo CC. n.113/96;

che con atto G.M. n.320 del 7/10/1997 fu approvato il Regolamento interno per la gestione della “Residenza Sociale Assistita e Protetta e Centro Diurno”;

Convenuto che tale atto non sia di legittimità della G.M., bensì di competenza del C.C.;

Ritenuto pertanto approvare tale regolamento, apportando opportune modifiche, composto da 21 articoli ed incluso in appendice l'allegato “A”;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare, come approva il Regolamento interno per la gestione della “Residenza Sociale Assistita e Protetta e Centro Diurno” che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FERRETTI MASSIMO

Il Segretario Generale
Dott. LUCIO LUZZETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- In quanto dichiarata immediatamente seguibile

DATA ESECUTIVITA': _____

Il Segretario Generale (LUCIO LUZZETTI)

COMUNE DI MONTALCINO

RESIDENZA SOCIALE ASSISTITA E PROTETTA "G. CAPITANI"

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

La residenza per anziani "G. Capitani" situata in Montalcino – Via Boldrini, 14 - ha come scopi preminenti l'assistenza generica, l'assistenza sociale ed infermieristica ed interventi di riabilitazione rivolti ad anziani non autosufficienti (o parzialmente autosufficienti).

Art. 2

Ammissione

Hanno diritto all'ammissione tutti i cittadini non autosufficienti e autosufficienti non altrimenti assistibili al domicilio, segnalati dal servizio competente secondo le vigenti procedure di ammissibilità alle prestazioni.

I posti disponibili possono essere utilizzati solo per i residenti nel territorio dell'USL 7, con priorità per i cittadini del Comune di Montalcino.

Per l'accesso degli ospiti, l'utente o i congiunti dovranno costituire deposito cauzionale o fideiussione bancaria con clausola prima chiamata senza previa escussione del debitore principale, pari all'importo che l'utente deve corrispondere all'Amministrazione Comunale per un (1) anno.

Alternativamente alla fideiussione l'anziano dovrà procedere all'apertura di un rapporto di conto corrente sul quale canalizzare l'accredito della propria pensione e fornire delega alla banca di effettuare pagamenti a favore del Comune con cadenze mensili.

Per i criteri di ammissione si fa riferimento alla Convenzione fra l'USL 7 e il Comune di Montalcino.

Art. 3

Dimissioni

La dimissione dell'ospite, quando non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata tra l'USL di provenienza dell'utente e il Sindaco del Comune di Montalcino.

Art. 4

Ospitalità diurna

La struttura assiste anche anziani autosufficienti che per motivi familiari o di salute necessitano solo di assistenza diurna su proposta del Servizio sociale distrettuale e compatibilmente con la potenzialità ricettiva.

Detti ospiti possono entrare nella struttura dalle ore 8 della mattina e vi possono permanere fino alle ore 20.

Ad essi vengono garantiti gli stessi servizi e prestazioni previsti per gli altri ospiti e devono rispettare le regole generali della Residenza contenute nel presente Regolamento.

Art. 5

Retta

L'importo della retta giornaliera è stabilito con deliberazione della Giunta Municipale di Montalcino in base ad accordi con l'USL 7 di Siena.

La corresponsione della compartecipazione a carico degli utenti e dei familiari deve essere effettuata mensilmente.

Art. 6

Ingresso

Al momento dell'ingresso l'ospite dovrà essere in possesso di tutta la documentazione e del necessario corredo di cui all'allegato A.

Art. 7

Il Sindaco del Comune di Montalcino, sentito il parere della Commissione Consiliare Sanità può allontanare l'ospite con provvedimento d'urgenza qualora questo tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria o commetta gravi infrazioni al Regolamento interno.

Il Sindaco può altresì procedere alla revoca dell'ammissione per il mancato pagamento di n° 3 rette.

Art. 8

Ogni qualvolta un ospite della Residenza si trovi ricoverato in Ospedale l'ospite ha diritto alla conservazione del posto e non sarà tenuto al pagamento della quota relativa al vitto fermo restando quanto dovuto.

Art. 9

Agli ospiti vengono garantite le seguenti prestazioni:

1. Uso di camera o unità di alloggio;
2. Uso di stanze comunitarie;
3. Riscaldamento e fornitura acqua calda, gas ed energia elettrica (anche per piccoli apparecchi personali), apparecchio telefonico e suo uso;
4. Fornitura di vitto completo. E' assicurata la somministrazione di diete particolari su prescrizione medica. Il menù giornaliero deve essere esposto nella sala da pranzo;
5. Pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento del letto;
6. Manutenzione, lavaggio e stiratura della biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie ecc....), biancheria personale e vestiario regolarmente tenuto in guardaroba;
7. Assistenza alla persona, assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario e materiale per l'igiene personale, somministrazione della terapia medica, pedicure, parrucchiere per uomo e donna nelle situazioni che lo richiedono, aiuto nella vestizione, vestizione, igiene personale della persona incontinente, aiuto nell'assunzione di cibi;
8. Attività di animazione, attività motorie e ricreative;

9. Vigilanza notturna degli ospiti. Agli ospiti ricoverati in Ospedale viene garantito il solo lavaggio e stiratura degli indumenti personali.

Art. 10

Pasti

I pasti sono consumati di norma nei seguenti orari:

Prima colazione ore 8
Pranzo ore 12
Merenda ore 16
Cena ore 18/19

Gli ospiti devono consumare i pasti agli orari stabiliti nel comma precedente nella sala da pranzo comune.

E' fatto divieto di usufruire individualmente di cibi procurati all'esterno.

In casi particolari può essere autorizzato il servizio pasti in camera.

Art. 11

Gli ospiti sono liberi di uscire dalla struttura tutti i giorni con l'obbligo di rientrare entro le ore 22.00 e di avvertire anticipatamente dell'eventuale assenza anche durante i pasti.

All'interno della struttura gli ospiti possono ricevere visite nei seguenti orari evitando di arrecare disturbo agli altri ospiti specialmente nelle ore di riposo:

Mattina dalle ore 9 alle ore 11,30

Pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17,30

Durante i pasti può essere ammessa una sola persona per ciascun ospite che sia di aiuto all'anziano nell'assunzione dei cibi.

Gli anziani possono ricevere telefonate tutti i giorni nei seguenti orari:

dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Le informazioni mediche dovranno essere richieste al medico curante che assicura la propria presenza dentro la struttura con orari che verranno comunicati ai familiari.

Art. 12

L'ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute.

Tali limitazioni sono di competenza del medico curante.

Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente nel pieno rispetto del suo Credo religioso e idea politica.

La sua libertà di azione trova il suo limite nella libertà degli altri e nella osservanza delle norme collettive indispensabili per un buon funzionamento della vita comunitaria.

Gli ospiti improntano i loro rapporti al massimo rispetto e alla reciproca comprensione e solidarietà.

Gli ospiti dovranno osservare le regole di igiene comune e personale.

Deroghe ai bagni settimanali dovranno essere fatte per motivi di salute e su certificazione medica.

Art. 13

Nell'uso autorizzato di apparecchi radio o televisori gli ospiti devono osservare le regole della cortesia, evitando che il volume del suono arrechi disturbo agli altri conviventi.

Art. 14

L'ospite dovrà osservare l'ordine delle cose di sua proprietà, non tenere nella stanza da letto cibi e bevande che possano influire sull'igiene dell'ambiente, non tenere animali.
E' vietato fumare nelle camere da letto e nelle stanze occupate da più persone.

Art. 15

L'ospite deve impegnarsi ad osservare le regole sull'igiene dell'ambiente.
Deve mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate adeguandosi alle richieste della residenza al fine di garantire la perfetta utilizzazione.

Art. 16

E' facoltà della Residenza disporre in qualunque momento lo spostamento dell'anziano da una camera all'altra per favorire il corretto svolgimento del servizio.

Art. 17

L'ospite è tenuto a risarcire i danni arrecati per propria incuria e trascuratezza.
I rapporti fra il personale della Residenza e gli ospiti dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto, esprimendosi nella forma di una corretta educazione svolgendosi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
E' vietata qualunque diversità di trattamento tra gli ospiti.
Eventuali richiami inerenti ai servizi ed al personale devono essere presentati direttamente al responsabile della struttura.

Art. 18

Attività ricreativa

La struttura promuove attività ricreative all'interno della stessa e partecipa attivamente alle iniziative dell'ambiente in cui è inserita.
Facilita l'apertura verso l'esterno promuovendo incontri anche all'interno della Residenza e favorisce all'assistito il mantenimento dei contatti con l'ambiente di provenienza.

Art. 19

Comitato di partecipazione

La Residenza ha un proprio Comitato di Partecipazione composto da:

- Sindaco o suo delegato
- Presidente della Commissione consiliare Sanità o suo delegato
- Assistente Sociale
- Un rappresentante degli ospiti
- Un rappresentante dei familiari
- Responsabile della Struttura

Il Comitato di partecipazione dura in carica 5 anni e viene nominato con delibera della Giunta Municipale.

Art. 20

Funzioni del Comitato di Partecipazione

Il Comitato di partecipazione:

- Realizza la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari all'organizzazione della vita comunitaria proponendo le iniziative più opportune in merito;
- Proporre iniziative per il tempo libero degli ospiti collaborando con il personale addetto ad assolvere tale funzione;
- Riceve eventuali comunicazioni, istanze, lamentele, degli ospiti o dei familiari relativi al funzionamento dei servizi;
- Propone eventuali miglioramenti interni alla struttura.

Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi o quando se ne presenti la necessità e per ogni seduta deve essere redatto relativo verbale.

Art. 21

E' riconosciuta la possibilità di partecipazione alle attività della struttura di associazioni di volontariato aventi per scopo associativo quello di iniziative di sostegno sociale.